

percentuale di aumento a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo della vita;

l'adeguamento del 2,4 per cento delle pensioni al costo della vita, per quanto riguarda le pensioni minime maggiorate a 516,46, verrà applicato solo sull'importo della pensione esclusa la maggiorazione, e non sull'intera somma —:

se non ritenga opportuno che l'adeguamento al costo della vita delle pensioni minime debba avvenire, per i trattamenti pensionistici maggiorati a 516,46, sull'intera somma corrisposta, affinché questi pensionati godano dell'aumento nella sua interezza. (5-01504)

Interrogazione a risposta scritta:

SGOBIO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

la Sipem, azienda che produce cavi ad Assoro, ha annunciato la messa in mobilità dei propri dipendenti per mancanza di commesse;

nei giorni scorsi, i 140 lavoratori dell'azienda per protesta hanno bloccato la tratta ferroviaria Catania-Palermo;

le organizzazioni sindacali di categoria chiedono un incontro con la regione Sicilia che «garantisca la possibilità di utilizzare i cavi della Sipem per creare le nuove condotte idriche nell'isola»;

l'azienda produce tubi di cemento precompresso, solitamente utilizzate per la realizzazione di condotte idriche, ma, da ambienti sindacali si apprende che, adesso si scelgono canali in ghisa realizzati in Francia, che sarebbero più usurabili di quelli in cemento —:

se non ritenga opportuno adoperarsi, convocando un apposito tavolo negoziale, al fine di sbloccare la situazione, salvaguardando i livelli occupazionali e favorendo una soluzione alternativa, capace di

mettere al riparo i lavoratori e favorire la ripresa dell'azienda stessa. (4-04867)

* * *

PARI OPPORTUNITÀ

Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per le pari opportunità, per sapere — premesso che:

i Paesi dell'Unione europea dovranno attuare entro il 2 dicembre 2003 la direttiva 2000/78/CEE del Consiglio del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la lotta alla discriminazione e per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

tale direttiva vieta la discriminazione fondata su religione o convinzioni personali, *handicap*, età, orientamento sessuale e prevede disposizioni e misure antidiscriminatorie, strumenti giudiziali e extragiudiziali;

la direttiva definisce la nozione di discriminazione, vietando sia la discriminazione diretta (trattamento meno favorevole in una situazione piuttosto che in un'altra analoga) che quella indiretta (situazione in cui una disposizione o un criterio apparentemente neutri possono mettere in svantaggio alcune persone per le ragioni indicate);

la direttiva si applica a tutte le persone nei settori pubblico e privato e attiene a: accesso al lavoro (compresi i criteri di selezione e condizioni di assunzione), promozione, accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione, perfezionamento e riqualificazione professionale, occupazione e condizioni di lavoro, retribuzione, condizioni di licenziamento, affiliazione e all'attività di una organizzazione dei lavoratori o dei datori di lavoro, o organizzazione professionale;

la direttiva prevede, tra le altre cose, che gli Stati membri adottino le misure per l'abrogazione delle disposizioni nor-

mative contrarie al principio della parità di trattamento; per la modificazione o dichiarazione di nullità di tutte le disposizioni dei contratti collettivi, contratti di lavoro, regolamenti aziendali, regole relative al lavoro autonomo, organizzazione dei datori e dei lavoratori contrarie al principio della parità di trattamento;

prevede come termine per l'attuazione della direttiva la data del 2 dicembre 2003;

la legge 1° marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria 2001) ha conferito la delega al Governo per l'emanazione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2000/78/CEE (e della direttiva « gemella » 2000/43/CEE). La legge stabilisce che entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della legge (pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 26 marzo 2002) devono essere adottati i decreti legislativi di attuazione, su proposta del Presidente del Consiglio o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente; che gli schemi dei decreti siano trasmessi al Parlamento per il parere dei competenti organi parlamentari, che deve essere espresso entro quaranta giorni, al termine dei quali i decreti sono emanati;

la legge delega non contiene alcun criterio direttivo o principio particolare al

quale il Governo si debba attenere per l'attuazione della direttiva 2000/78/CEE —:

se e quali iniziative stia assumendo al fine di formalizzare e di introdurre nel nostro ordinamento i principi contenuti e gli obiettivi indicati dalla direttiva;

se non ritenga, così come previsto dalla direttiva, di dover avviare il confronto e il dialogo tra le parti sociali al fine di promuovere il principio della parità di trattamento, nonché l'introduzione di regole antidiscriminatorie negli ambiti di applicazione della direttiva.

(2-00587) « Titti De Simone, Alfonso Gianni, Grillini, Trupia, Valpiana, Zanotti ».

ERRATA CORRIGE

Interrogazione a risposta scritta Maran e Fontanini n. 4-04847 pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta n. 239 del 12 dicembre 200. A pagina 6720, prima colonna, dalla quarantunesima alla quarantaduesima riga deve leggersi: « a tutt'oggi, la documentazione richiesta non è pervenuta al comune; », e non « a tutt'oggi, la documentazione richiesta è pervenuta al comune; », come stampato.

